

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2157

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CARRA

Ridenominazione dei gradi degli ufficiali generali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della guardia di finanza

Presentata l'11 gennaio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si propone di adeguare la denominazione dei gradi degli ufficiali generali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della guardia di finanza a quelli stabiliti con il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, per i pari grado ufficiali generali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell'Esercito.

Come è noto, per questi ufficiali generali la originaria denominazione di generale di corpo d'armata, generale di divisione e generale di brigata è stata sostituita con quella di: tenente generale, maggior generale e brigadier generale per uniformarla alla terminologia in uso negli altri Paesi della NATO.

In stridente difformità a ciò, nei recenti provvedimenti legislativi che hanno riordinato l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, sono state mantenute per i pari grado ufficiali generali le originarie denominazioni.

Con la presente proposta di legge si vuole quindi estendere anche agli ufficiali generali dell'Arma e del Corpo citati la nuova denominazione dei gradi degli ufficiali generali dell'Esercito. E ciò anche per motivi di realismo organico in quanto, mentre nell'Esercito esistono brigate e divisioni e possono esistere corpi d'armata nel senso organico del termine, brigate e divisioni sono enti aventi tutt'altra dimensione e funzione nell'Arma dei Carabinieri e addirittura non esistono nel Corpo della

guardia di finanza; per non dire che non sembra pensabile che nell'Arma dei Carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza possono venire costituiti, neanche in futuro, corpi d'armata.

Si propone pertanto che per gli ufficiali generali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della guardia di finanza la denominazione di « generale di corpo d'armata », « generale di divisione » e « generale di bri-

gata » siano sostituite con quelle corrispondenti già in uso per gli ufficiali generali dell'esercito: « tenente generale », « maggior generale » e « brigadier generale ».

Per i comandanti generali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che in base alla legislazione vigente sono entrambi tratti dagli ufficiali generali dell'Esercito si propone la denominazione di « generale comandante ».

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La denominazione dei gradi degli ufficiali generali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della guardia di finanza di generale di corpo d'armata, di generale di divisione e di generale di brigata è sostituita, rispettivamente, con quella di tenente generale, di maggior generale e di brigadier generale.

2. Ai tenenti generali dell'Esercito ai quali la legge riserva la nomina a comandante generale dell'Arma dei Carabinieri e a Comandante generale del Corpo della guardia di finanza è attribuita la denominazione di generale comandante.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0022290